



COMUNE DI BARI N. 2018/00117 D'ORDINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 27 DICEMBRE 2018

O G G E T T O

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI BARI, EX DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.88 DEL 29 SETTEMBRE 2017. INDIRIZZI SULLA PROCEDURA PER L'ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN AEROPORTI DI PUGLIA

L'ANNO DUEMILADICIOTTO IL GIORNO VENTISETTE DEL MESE DI DICEMBRE, ALLE ORE 16,00 CON CONTINUAZIONE IN BARI, NELLA SALA DELLE ADUNANZE "E. DALFINO" APERTA AL PUBBLICO SITA AL CORSO V. EMANUELE, SI È RIUNITO

IL CONSIGLIO COMUNALE

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. CAVONE DOTT. MICHELANGELO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CON L'ASSISTENZA DEL DOTT. DONATO SUSCA - SEGRETARIO GENERALE ALL'INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, SONO PRESENTI IL SINDACO SIG. DECARO ING. ANTONIO NONCHÉ I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ALBENZIO Sig. Pietro	SI
2	ANACLERIO Rag. Alessandra	SI
3	BRONZINI Ing. Marco	SI
4	CAMPANELLI Avv. Salvatore	NO
5	CARADONNA Dott. Michele	NO
6	CARRIERI Avv. Giuseppe	SI
7	CASCELLA Dott. Giuseppe	SI
8	CAVONE Dott. Michelangelo	SI
9	COLELLA Rag. Francesco	SI
10	CONTURSI Dott.ssa Francesca	SI
11	D'AMORE Sig. Giorgio	SI
12	DE MARTINO Avv. Vincenzo	SI
13	DE ROBERTIS Dott.ssa Ilaria	NO
14	DELLE FOGLIE Dott. Silvestro	SI
15	DI GIORGIO Sig. Giuseppe	SI
16	DI RELLA Sig. Pasquale	SI
17	FINOCCHIO Sig. Pasquale	NO
18	GIANNUZZI Sig. Francesco	SI

N	COGNOME E NOME	Pres
19	LACOPPOLA Avv. Vito	SI
20	LAFORGIA Dott. Renato	SI
21	LOSITO Sig. Fabio	SI
22	MAIORANO Sig. Massimo	SI
23	MANGANO Geom. Sabino	SI
24	MARIANI Dott. Antonio	SI
25	MAURODINOIA Dott.ssa Anna	SI
26	MELCHIORRE Dott. Filippo	NO
27	MELINI Dott.ssa Irma	NO
28	MUOLO Avv. Giuseppe	SI
29	NEVIERA Geom. Giuseppe	SI
30	PICARO Dott. Michele	SI
31	PISICCHIO Prof. Alfonsino	NO
32	RANIERI Rag. Romeo	SI
33	ROMITO Dott. Fabio Saverio	NO
34	SCIACOVELLI Dott. Nicola	SI
35	SISTO Sig. Livio	NO
36	SMALDONE Avv. Giovanni Lucio	NO

Il Presidente, constatato che dei 36 consiglieri assegnati al comune, oltre al Sindaco, sono presenti N° 26, dichiara valida ed aperta la seduta

Oggetto: Piano di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Bari, ex delibera del Consiglio Comunale n.88 del 29 settembre 2017 “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Ricognizione partecipazione possedute. Individuazione partecipazione da alienare. Determinazione della procedura per l’alienazione.”

In relazione alla cessione delle quote di partecipazione in Aeroporti di Puglia S.p.A. mediante procedura ad evidenza pubblica, la presente proposta di delibera è sottoposta al Consiglio Comunale in esecuzione dell’ordine del giorno approvato nella seduta Consigliare del 29 settembre 2017, che impegnava il Sindaco a far sì che “*il Consiglio comunale dia l’indirizzo di come attuare questa procedura di evidenza pubblica per la scelta di eventuali acquirenti*”

Su proposta del Sindaco sulla base dell’istruttoria condotta dalla Ripartizione Enti Partecipati e Fondi Comunitari

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T,U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune, **nei limiti di quanto indicato al punto precedente**, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di *contratti* pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (.....), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento

secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

PREMESSO, altresì, che:

Il Comune di Bari ha una partecipazione azionaria pari al 0,04% in Aeroporti di Puglia S.p.a.

Tale società, ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto, ha per scopo primario la gestione degli aeroporti pugliesi, e che l'oggetto principale dell'attività societaria consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione, amministrazione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché nelle attività connesse e collegate.

Aeroporti di Puglia S.p.A. gestisce gli aeroporti pugliesi, secondo il combinato disposto dall'art. 10, comma 13, della legge n. 537/93 e del Decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 12 novembre 1997, n. 521. Tale apparato normativo ha previsto la costituzione di apposite società di capitali per la gestione degli aeroporti secondo il modello della gestione totale. Nel caso di specie, Aeroporti di Puglia S.p.a. rappresenta la società gerente gli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto giusta concessione per la gestione aeroportuale regolata a mezzo di convenzione n. 40 del 25/01/2002, con decorrenza a partire dal 12/02/2003 e per un periodo di 40 anni.

Per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate.

L'atto ricognitivo considerava che:

“La partecipazione del Comune di Bari nella società è al 0,04%. Si occupa della gestione degli aeroporti pugliesi. Si evidenzia l'assenza di amministratori e/o designati dal Comune di Bari nel Cda o collegio sindacale. Non sono previste altre forme di intervento del Comune nell'amministrazione e/o gestione della società, ad eccezione dell'esercizio del diritto di voto in qualità di socio in ambito assembleare, rapportato al valore della partecipazione posseduta così come prevista dallo statuto.

All'interno della Delibera di Giunta Comunale n. 215 del Piano di Razionalizzazione si era evidenziata la possibilità di dover dismettere tale partecipazione in ragione della esiguità della stessa. Successivamente, nella delibera di approvazione del Piano Operativo di Razionalizzazione, Delibera di G.M. n. 552/2015, si era fissato come termine il 2017 l'anno di chiusura del processo di dismissione.

Esiti della ricognizione: Ai fini del Decreto D.lgs 175/2016, con riferimento alla partecipazione del Comune di Bari in Aeroporti di Puglia SpA, per quanto oggetto della società sia la produzione di un servizio di interesse generale, si ritiene che la stessa non sia “strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente” (art. 4 comma 1), anche per le motivazioni in precedenza evidenziate.

Intervento di razionalizzazione: tramite Cessione della partecipazione.

La cessione della partecipazioni avverrà attraverso procedura ad evidenza pubblica. Dell'avvio della procedura sarà data comunicazione agli amministratori della società. In caso di presentazione di offerte, ove previsto per legge o per statuto il diritto di prelazione, la partecipazione sarà offerta agli altri soci. Nel caso in cui la manifestazione di interesse e lo svolgimento della gara pubblica abbiano un esito negativo, si procederà ad effettuare un'offerta formale di acquisto ai soci. Quindi, se anche tale offerta avrà avuto esito negativo, si chiederà alla società la liquidazione

della quota secondo le modalità previste al comma 5 dell'art. 24 del d. lgs n. 175/2016.”

All'esito della ricognizione, con atto provvedimento motivato n.88 del 29/09/2017, adottato ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016, il Consiglio Comunale, con apposito emendamento alla proposta presentata, ha deliberato di

“DI PROCEDERE alla razionalizzazione/alienazione delle seguenti partecipazioni:

- Aeroporti di Puglia SPA tramite cessione dell'intera partecipazione (0,04%). La cessione della partecipazioni avverrà attraverso procedura ad evidenza pubblica. Dell'avvio della procedura sarà data comunicazione agli amministratori della società. In caso di presentazione di offerte, ove previsto per legge o per statuto il diritto di prelazione, la partecipazione sarà offerta agli altri soci. Nel caso in cui la manifestazione di interesse e lo svolgimento della gara pubblica abbiano un esito negativo, si procederà ad effettuare un'offerta formale di acquisto ai soci. Quindi, se anche tale offerta avrà avuto esito negativo, si chiederà alla società la liquidazione della quota secondo le modalità previste al comma 5 dell'art. 24 del d.lgs n. 175/2016.

DISPORRE che si proceda alla richiesta di parere alla Corte dei Conti, Sez. Reg. Puglia, in ordine alla obbligatorietà o meno di cessione della quota detenuta da questo Ente in Aeroporti di Puglia S.p.A.

DISPORRE altresì di procedere alla alienazione solo in caso di conforme parere della Corte dei Conti.”

Ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., l'**alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della precitata delibera. L'atto ricognitivo è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, in conformità all'art. 5, comma 4, del T.U.S.P. e alla struttura di cui all'art. 15 del medesimo decreto, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui all'art. 24.

In particolare, **un ordine del giorno** approvato nella stessa seduta Consigliare del 29 settembre 2017 (Allegato 1), impegnava il Sindaco a *“far avere la richiesta di pareri da inoltrare alla Corte dei Conti in modo tale che eventuali professionalità presenti in Consiglio comunale che possano dare un contributo, possa in qualche modo completare la richiesta di pareri che gli uffici faranno”* e che *“il Consiglio comunale dia l'indirizzo di come attuare questa procedura di evidenza pubblica per la scelta di eventuali acquirenti”*.

Il Sindaco Ing. Antonio Decaro ha inviato la richiesta di parere alla Sezione Regionale di Controllo della Puglia (Allegato 2).

La Sezione Regionale di Controllo della Puglia, con nota protocollo 1445 18/05/2018 ha trasmesso la **deliberazione n.75/PAR/2018** assunta nella Camera di Consiglio del 16 maggio 2018 (Allegato 3).

PRESO ATTO che

La sezione regionale di Controllo ritiene ammissibile il quesito, purtuttavia:

Alla luce delle coordinate interpretative sopra richiamate, la risposta al quesito formulato dal Comune di Bari- se pure ammissibile sul piano oggettivo- non può che essere limitata all'astratta riconducibilità di una partecipazione di minoranza tra quelle ammissibili ai sensi dell'art 4 d.lgs 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Ciò in quanto la valutazione in concreto della stretta indispensabilità del servizio ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali rientra nella sfera decisionale dell'Ente, che deve analiticamente motivare in merito alle ragioni ed alle finalità che giustificano la scelta adottata (sia essa di mantenimento o di dismissione, simmetricamente a quanto accade per l'acquisizione ex art 5), al fine di consentire il vaglio successivo di questa Corte ai sensi degli artt. 20 e 24 del medesimo d.lgs 175.

La deliberazione conclude:

L'Ente dovrà, pertanto, effettuare la valutazione della stretta indispensabilità dell'attività per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, richiesta dal comma 1 dell'art 4 alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, motivando la determinazione adottata, anche in considerazione della rilevanza strategica o meno della partecipazione detenuta.

Questa Corte, infatti, può pronunciarsi soltanto in via successiva, una volta che l'Ente socio abbia assunto le proprie determinazioni in merito al mantenimento o alla cessione, ossia una volta che, esercitando la propria discrezionalità, abbia qualificato la partecipazione come strettamente indispensabile o meno al perseguimento delle finalità istituzionali, illustrando analiticamente le ragioni della determinazione adottata (cfr. Sezione controllo Friuli Venezia Giulia delibera n. 158/2015/PAR; su una problematica analoga a quella in esame, cfr. Sezione controllo Veneto n. 362/2016).

Come già statuito da questa Sezione *"il legislatore ha indicato espressamente i parametri alla luce dei quali valutare l'obbligatorietà o meno dell'alienazione delle partecipazioni, inserendo, all'art 24 d. lgs 175, un rinvio endotestuale alle seguenti disposizioni del medesimo decreto: l'art 4, commi 1, 2 e 3; l'art 5, commi 1 e 2; l'art. 20, comma 2. E' sulla base di tale paradigma normativo che deve essere elaborata la motivazione che sorregge la decisione di mantenimento o di alienazione di una partecipazione ed il medesimo paradigma costituisce, altresì, parametro di controllo, da parte della Sezione"* (Sezione controllo Puglia, delibera n. 160/2017/PAR).

PRESO ATTO, altresì, delle considerazioni della Sezione di Controllo della Corte dei Conti:

Con riferimento alla riconducibilità dell'attività di gestione degli aeroporti tra i servizi di interesse generale, si ricorda che, alla luce della definizione contenuta all' art. 2 comma 1 lettera h) del testo unico, *"il servizio può essere svolto dall'ente locale se l'intervento dell'ente stesso sia necessario per garantire l'erogazione del servizio, alle condizioni stabilite nella disposizione appena richiamata, ossia se, senza l'intervento pubblico sarebbero differenti le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione qualità e sicurezza al servizio oggetto di attenzione"* (Sezione controllo Lombardia, delibera n. 398, cit.).

In particolare, l'Ente deve motivare la decisione di mantenimento tenuto conto non solo dell'oggetto sociale, ma anche dell'entità della partecipazione, che deve essere tale da consentire al socio pubblico di orientare l'attività della società verso la realizzazione di quel fine istituzionale che giustifica l'investimento di risorse pubbliche nell'organismo societario.

Nel caso di partecipazione pubblica minoritaria, il carattere di per sé non strategico della stessa preclude l'esercizio di qualunque influenza determinante da parte del socio pubblico in caso di maggioranza di capitale privato, mentre, in presenza di altri soci pubblici, richiede la dimostrazione, nel contesto della decisione di mantenimento, dell'effettiva sussistenza, anche attraverso il controllo pubblico congiunto, del vincolo teleologico sopra indicato (sulle condizioni per la sussistenza del controllo pubblico congiunto in ipotesi di organismo in house, cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 2599/2018). Ciò che rileva, infatti, è *"se e se e in che misura l'ente locale possa effettivamente governare la società attraverso la propria partecipazione, eventualmente in modo congiunto con altri enti pubblici, al fine di indirizzare la gestione sociale al raggiungimento di obiettivi di interesse generale"* (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 11/11/2016 n. 4688)

Come statuito dalla già richiamata giurisprudenza di questa Corte *"Nel caso in cui la partecipazione dell'ente sia minoritaria (ed in assenza di altri soci pubblici, che consentano il controllo della società), il servizio espletato non è da ritenere "servizio di interesse generale" posto che, a prescindere da ogni altra considerazione relativa alle finalità istituzionali dell'ente, l'intervento pubblico (stante la partecipazione minoritaria) non può garantire l'accesso al servizio così come declinato nell'art.4 :l'accesso al servizio non sarebbe svolto dal mercato o sarebbe svolto a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica, economica, continuità, non discriminazione. Infatti, una partecipazione poco significativa non sarebbe in grado di determinare le condizioni di accesso al servizio che potrebbero legittimare il mantenimento della quota."* (Sezione controllo Lombardia, delibera n. 398, cit.)

e continua:

In altri termini, "per un'autorità amministrativa ha rilievo non solo "se" una società di diritto privato esercita un'attività economica e se pertanto è opportuno partecipare al suo capitale, ma anche "come" questa attività viene svolta, e quindi quale influenza sulla stessa è possibile esercitare, per assicurarne la coerenza con finalità di interesse pubblico." Inoltre, va posto "l'accento sull'importanza, per questo verso, dell'entità concreta della partecipazione, nell'ottica della capacità dell'Ente pubblico di assicurarsi un'incidenza determinante sul governo della società partecipata. Occorre, in particolare, verificare se questa partecipazione sia tale da consentire all'Ente di governare verso le succitate finalità istituzionali la società partecipata o meglio la sua attività: laddove questo governo non sia possibile, la partecipazione dell'Ente pubblico assume nei fatti le caratteristiche di un semplice sostegno finanziario ad un'attività di impresa, che si realizza tramite la sottoscrizione di parte del capitale, ma che non si accompagna alla possibilità di indirizzarla verso finalità di interesse pubblico" (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 11/11/2016 n. 4688).

RITENUTO, quindi:

- Superata la prescrizione posta dal Consiglio Comunale circa la "**richiesta di parere alla Corte dei Conti, Sez. Reg. Puglia, in ordine alla obbligatorietà o meno di cessione della quota detenuta da questo Ente in Aeroporti di Puglia S.p.A.**
- Di confermare, all'esito del parere della Sezione Regionale di Controllo della Puglia, che non sussistono le motivazioni per il mantenimento della partecipazione nella Società Aeroporti di Puglia SPA, perché **non ha ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c.1, T.U.S.P.**
- Di dover dar seguito alla alienazione della partecipazione in:
 - **Aeroporti di Puglia SPA tramite cessione dell'intera partecipazione (0,04%).** La cessione della partecipazioni avverrà attraverso procedura ad evidenza pubblica. Dell'avvio della procedura sarà data comunicazione agli amministratori della società. In caso di presentazione di offerte, ove previsto per legge o per statuto il diritto di prelazione, la partecipazione sarà offerta agli altri soci. Nel caso in cui la manifestazione di interesse e lo svolgimento della gara pubblica abbiano un esito negativo, si procederà ad effettuare un'offerta formale di acquisto ai soci. Quindi, se anche tale offerta avrà avuto esito negativo, si chiederà alla società la liquidazione della quota secondo le modalità previste al comma 5 dell'art. 24 del d.lgs n. 175/2016."

TENUTO conto che l'alienazione deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

TENUTO conto, altresì, che il vigente statuto, all'ART. 23, recita:

"Le azioni sono nominative e trasferibili.

Il possesso delle azioni implica piena ed assoluta adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni delle Assemblee.

Nel caso di trasferimento a titolo oneroso, i soci hanno diritto di prelazione

nell'acquisto.

Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà previamente offrirle in vendita agli altri soci; a tal fine il socio offerente comunicherà all'Organo Amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata a.r., il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, nonché il prezzo e le condizioni del trasferimento.

L'Organo Amministrativo dovrà dare notizia a tutti gli altri soci dell'offerta formulata e del suo contenuto, a ciò provvedendo a mezzo di lettera raccomandata a.r. da inoltrare ai destinatari nei trenta giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione del socio offerente.

La prelazione potrà essere esercitata solo per la totalità delle azioni offerte.

Nel caso in cui la prelazione sia esercitata da tutti i soci che ne hanno diritto, gli stessi acquireranno le azioni offerte in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono darne comunicazione sia all'offerente sia all'Organo Amministrativo a mezzo di lettera raccomandata a.r. da spedire ai destinatari entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione loro inviata dall'Organo Amministrativo.

In difetto di esercizio della prelazione nei termini e con le modalità sopra previste, il socio alienante sarà libero di trasferire le azioni ai terzi, alle condizioni indicate nella comunicazione da lui inviata all'Organo Amministrativo, purché avvenga a tale cessione entro il termine di 120 (centoventi) giorni da quest'ultima comunicazione.

Il diritto di prelazione di cui al presente articolo 23) non si applica ai trasferimenti di azioni che avvengano mediante Offerta Pubblica di Vendita ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58, ovvero con procedure che prevedano un confronto concorrenziale, in conformità alle prescrizioni contenute nell'articolo 2 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 12 novembre 1997 numero 521.

In ogni caso, qualsiasi trasferimento di azione a titolo oneroso o gratuito che sia tale da determinare la perdita della posizione di maggioranza da parte del soggetto che la detiene, così come la costituzione di diritti reali su azioni o altri atti idonei a determinare il medesimo effetto, potrà essere effettuato solo con il consenso preventivo del socio pubblico o dei soci pubblici, finché questi conserveranno una partecipazione al capitale della società pari almeno al 20% (venti per cento).

In caso di pluralità di soci pubblici, sarà sufficiente il gradimento di quelli che detengono la maggioranza del capitale pubblico.

Il socio di maggioranza che intenda porre in essere uno degli atti sopra indicati deve darne comunicazione a ciascuno dei soci pubblici mediante lettera raccomandata a.r., indicando la natura dell'atto, le condizioni del medesimo e la persona in capo alla quale si verificherà il trasferimento della posizione di maggioranza.

Ciascuno dei soci pubblici dovrà esprimersi entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione del socio, scaduti i quali, in mancanza di indicazione contraria, il consenso si intenderà prestato.

L'eventuale diniego del consenso dovrà essere motivato con riferimento a circostanze oggettive relative alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti interessati.

Il consenso del socio pubblico non è richiesto con riferimento ai trasferimenti di azioni che avvengano mediante Offerta Pubblica di Vendita ai sensi del Decreto Legislativo

24 febbraio 1998 numero 58, ovvero con procedure che prevedano un confronto concorrenziale, anche in conformità alle prescrizioni contenute nell'articolo 2 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 12 novembre 1997 numero 521.

In caso di quotazione delle azioni della società presso mercati regolamentati, all'azionariato diffuso sarà riservata una quota non inferiore al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale e, comunque, una quota almeno pari a quella minima prevista dalle norme vigenti a tale data.

In ogni caso la cessione di azioni che determina la perdita della posizione di maggioranza della quota pubblica deve seguire le procedure di cui all'articolo 2 del D.M. 12 novembre 1997 numero 521.

PRESO ATTO che

- Il Presidente della Regione Puglia Dr. Michele Emiliano, nel corso dell'Assemblea dei Soci del 20 luglio 2018 (Allegato 4) ha manifestato la disponibilità della Regione Puglia ad acquisire le due partecipazioni sociali del Comune di Bari e della Città Metropolitana di Bari e delle altre partecipazioni sociali ove gli azionisti decidano di dismetterle e, laddove la legge lo consenta, anche evitando la procedura di gara, essendo la Regione Puglia titolare del diritto di prelazione.
- Il Presidente del CdA di Aeroporti di Puglia, con nota protocollo 10059 del 08/06/2018 (Allegato 5), ha comunicato che *“l'Organo Amministrativo di Aeroporti di Puglia S.p.A. intende rifarsi, ai fini della liquidazione della quota, ad un valore derivante dalla ripartizione proporzionale del Patrimonio Netto risultante dall'ultimo bilancio approvato della Società”* (Ndr.: il patrimonio netto di bilancio al 31/12/2017 risulta pari a Euro 20.927.562,00; considerando che il Comune di Bari possiede n.5.230 azioni del valore di Euro 1,00 cadauna, pari allo 0,04039% del capitale Sociale di Aeroporti di Puglia S.p.A., deriverebbe il valore della partecipazione pari a Euro 8.452,64).
- La Ripartizione Enti Partecipati e fondi comunitari, competente alla predisposizione delle procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione, ha prodotto una stima (Allegato 6) del valore con criteri più assimilabili a quelli di cui all'art. 2347-ter, 2 comma, del c.c. (omissis tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.): cioè al valore che gli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, dovrebbero determinare per la liquidazione della partecipazione in denaro ai sensi comma 5 dell'art. 24 del d.lgs n. 175/2016. La stima redatta dalla Ripartizione Enti partecipati e Fondi Comunitari determina in **€. 26.380,00** il valore della partecipazioni in Aeroporti di Puglia del Comune di Bari.

RITENUTO, Per quanto innanzi esposto, che la cessione della partecipazioni potrà avvenire attraverso procedura ad evidenza pubblica, con **avviso pubblico** conforme ai principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione; con valore a base d'asta pari a **€. 26.380,00**; con criterio di aggiudicazione al **prezzo più alto offerto**. In caso di presentazione di offerte, essendo previsto per statuto il diritto di prelazione, la partecipazione sarà offerta agli altri soci. Nel caso in cui la manifestazione di interesse e lo svolgimento della gara pubblica abbiano un esito negativo, si procederà ad effettuare un'offerta formale di acquisto ai soci. Quindi, se anche tale offerta avrà

avuto esito negativo, si chiederà alla società la liquidazione della quota secondo le modalità previste al comma 5 dell'art. 24 del d.lgs n. 175/2016, con i criteri di cui all'art. 2347-ter, 2 comma, del c.c. *(Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni)* e con le procedure di cui all'art. 2437-quater del c.c. Dell'avvio della procedura sarà data comunicazione agli amministratori della società.

DATO ATTO della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita

DATO ATTO, altresì, che:

L'art.51 della proposta di Legge di Bilancio 2019 (al 31 ottobre 2018) prevede una modifica all'art. 24 del TUSP, in particolare l'inserimento dopo il comma 5 del seguente:

“5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui ai comma 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'Amministrazione pubblica, che detiene le partecipazioni, è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.”

e che il quadro degli indicatori sintetici, di seguito riportati, consente di esprimere un giudizio positivo sulla sostenibilità dell'attività d'impresa, con una gestione che dovrebbe garantire la stabilità dei risultati economici e degli assetti patrimoniali e finanziari anche per i futuri esercizi (**In particolare, la Società ha portato nei bilanci sin dal 2013 fino all'ultimo bilancio 2017 un risultato positivo**)

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A. -SINTESI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI

PARAMETRO	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Costo totale del Personale	€. 17.947.847	€. 18.658.036	€. 18.422.799	€.19.111.300	€ 19.495.833
Costo totale della Produzione	€. 75.776.658	€. 76.052.473	€. 80.775.073	€. 84.207.721	€ 86.788.955
Ricavi totali	€. 80.992.718	€. 81.732.095	€. 85.822.082	€. 89.852.366	€92.229.775
Utile / Perdita di Esercizio	€. 1.025.991	€. 1.105.779	€. 1.301.115	€. 1.856.043	€ 2.446.821
Patrimonio Netto	€. 19.219.805	€. 20.325.583	€. 21.626.701	€. 17.434.201	€ 20.927.562
ROE Reddito Netto / Patrimonio Netto	5,3%	5,4%	6%	8,8%	11,69%
ROI Risultato Gestione caratteristica / Totale Attivo	6,53%	6,91%	6,8%	1,74%	1,6%

ROD Oneri finanziari totali/Capitale di debito	1,9%	2,2%	1,8%	1,70%	1,05%
LEVERAGE Totale Impieghi/Capitale Proprio	17,9	17,1	15,6	15,9	16,2
INCIDENZA DEL CAPITALE PROPRIO Capitale proprio/Totale fonti	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Indice di copertura delle Immobilizzazioni (Cap. Netto/Attivo Fisso)	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Current Ratio (Attività Corrente/ Passività Corrente)	0,83	1,05	1,05	1,21	1,23
Quick Ratio (Liq. Immediata+ Diff/ Pass. Corrente)	0,81	1,04	1,04	1,20	1,23

RITENUTO, ove nella Legge di Bilancio sia confermata la modifica dell'art.24 del D.Lgs. 175/2016 nei termini suddetti, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, di non applicare le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 24 del D.Lgs. per la partecipazione del Comune di Bari in Aeroporti di Puglia S.p.A.

PRESO ATTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b) n. 3, D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO

- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n.267/2000, espresso dal Dirigente della Ripartizione Enti Partecipati e Fondi Comunitari, responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;
- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente della Ripartizione Ragioneria Generale, responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTI

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 24 del D. Lgs 175/2016
- la Delibera Consiliare n.88 del 29/09/2017

Tenuto conto che durante la trattazione dell'argomento sono stati presentati, n. 266 emendamenti – che si allegano quale parte integrante – che, sottoposti a votazione, hanno riportato il seguente esito:

Emendamento n. 1 (Bronzini) - RITIRATO DAL PROPONENTE;

Emendamento n. 2 sub 1-264 (Carrieri)- - RITIRATI DAL PROPONENTE;

Emendamento n. 3 (Bronzini): n. 25 voti favorevoli (Albenzio, Anaclerio, Bronzini, Carrieri, Cascella, Cavone, Colella, Contursi, D'Amore, Decaro, Delle Foglie, Di Giorgio, Di Rella, Lacoppola, Laforgia, Losito, Maiorano, Mangano, Mariani, Maurodinoia, Muolo, Neviera, Picaro, Ranieri, Sciacovelli) - **Approvato;**

Preso atto che il Presidente ha sottoposto a votazione la proposta di deliberazione così come emendata e di cui sopra;

Con n. 26 Consiglieri presenti, di cui:

N. 21 favorevoli (Albenzio, Anaclerio, Bronzini, Cascella, Cavone, Contursi, D'Amore, Decaro, Delle Foglie, Di Giorgio, Giannuzzi, Lacoppola, Laforgia, Losito, Maiorano, Mariani, Maurodinoia, Muolo, Neviera, Ranieri, Sciacovelli) e n. 5 contrari (Carrieri, Colella, Di Rella, Mangano, Picaro) – **APPROVA.**

DELIBERA

DI DISPORRE la non applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 24 del D.Lgs. per la partecipazione del Comune di Bari in Aeroporti di puglia S.p.A., a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie, **ove nella Legge di Bilancio sia confermata la modifica dell'art.24 del D.Lgs. 175/2016 nei termini riportati all'art.51 della proposta di Legge di Bilancio 2019**, e, per l'effetto, la sospensione della procedura di cessione delle quote di Aeroporti di Puglia rinviando ogni diversa valutazione in merito a detta partecipazione nell'ambito di ciascuna delle prossime "Razionalizzazioni periodiche delle partecipazioni pubbliche" ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs., ovvero, in caso di assenza della variazione dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016.

DI PROCEDERE all'alienazione della partecipazione in Aeroporti di Puglia SPA tramite cessione dell'intera partecipazione (0,04%), attraverso procedura ad evidenza pubblica, con **avviso pubblico** conforme ai principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, con valore a base d'asta pari a **€.26.380,00** con criterio di aggiudicazione al **prezzo più alto offerto**. In caso di presentazione di offerte, essendo previsto per statuto il diritto di prelazione, la partecipazione sarà offerta agli altri soci. Nel caso in cui la manifestazione di interesse e lo svolgimento della gara pubblica abbiano un esito negativo, si procederà ad effettuare un'offerta formale di acquisto ai soci. Quindi, se anche tale offerta avrà avuto esito negativo, si chiederà alla società la liquidazione della quota secondo le modalità previste al comma 5 dell'art. 24 del d.lgs n. 175/2016, con i criteri di cui all'art. 2347-ter, 2 comma, del c.c. (*Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni*) e con le procedure di cui all'art.

2437-quater del c.c.

DI DISPORRE che sia data comunicazione dell'avvio della procedura agli amministratori della società

DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

DI DEMANDARE alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione ad Aeroporti di Puglia S.p.A per i propri adempimenti statutari.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;